

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Prosecuzione del regime Iva di gruppo in presenza di fusione societaria

di Fabio Landuzzi

La [risposta](#) resa dall'Amministrazione Finanziaria all'interpello n. 25/2019 affronta il caso in cui la **società controllante** (Beta) che ha in corso l'opzione per il **regime Iva di gruppo** con altre proprie **controllate** (Gamma e Delta) venga **incorporata nel corso dell'anno x** in una consociata (Alfa) a sua volta **non aderente al regime** dell'Iva di gruppo.

Il tema posto riguarda la possibilità per Alfa (l'incorporante) di poter **proseguire, dal 1° gennaio dell'anno x+1, il regime** di Iva di gruppo con le sue due "nuove" controllate Gamma e Delta e, inoltre, se l'**eccedenza di Iva a credito** maturata dalla controllante Beta nel regime Iva di gruppo dell'anno x possa essere utilizzata nelle liquidazioni del "rinnovato" perimetro dell'Iva di gruppo a partire dal mese di gennaio dell'anno x+1.

Dal documento di prassi succitato si evince fra l'altro che la **data di efficacia** civilistica e fiscale della predetta fusione, come disposto in atti, è **il 1° gennaio dell'anno X+1**; perciò, se ne deduce, come sottolinea l'Amministrazione, che questa è la data da assumere come quella di "**efficacia della trasformazione sostanziale soggettiva**" realizzata fra Beta (incorporata) e Alfa (incorporante).

Quindi:

- **per tutto l'anno x**, Beta funzionerà come **controllante nel regime Iva di gruppo** con Gamma e Delta; ma
- poiché Beta è incorporata in Alfa a partire dal 1° gennaio dell'anno x+1, al momento di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno x esisterà solo Alfa, la quale sarà perciò tenuta a **presentare anche la dichiarazione Iva dell'anno x per conto della incorporata** Beta, ivi incluso il **modello Iva 26PR**;
- ove vi fossero **obblighi di versamento Iva** rivenienti dall'anno x per l'Iva di gruppo, di questi si dovrà far carico Alfa, sempre per via del suo **subentro negli obblighi** di Beta (incorporata) come regolato dalla [risoluzione 119/E/2017](#).

Ciò detto, occorre ora verificare se **Alfa** possa proseguire, a questo punto e di fatto senza alcuna vera soluzione di continuità, il **regime Iva di gruppo** con Gamma e Delta già a partire dall'anno x+1.

Il ragionamento non può che partire dall'**indagine del presupposto** che la norma pone **per**

l'accesso al regime in questione, ovvero il possesso, da parte della controllante, di partecipazioni delle controllate per più del 50%, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente.

Nel caso esaminato dall'Amministrazione, tanto Alfa che Beta facevano capo allo **stesso socio unico** persona fisica e, in esito della fusione, Alfa sarebbe divenuta la controllante di Gamma e Delta così che il perimetro del regime Iva di gruppo non sarebbe variato sostanzialmente, se non nella **sostituzione di Beta con Alfa nel ruolo di controllante**.

La conclusione a cui giunge l'Amministrazione è quindi interessante in quanto **valorizza la portata "riorganizzativa" della fusione**, laddove riconosce che i requisiti di accesso al regime **Iva di gruppo** (il preesistente controllo) sussistevano già nel periodo x sulla società incorporata e di conseguenza essi sono **assunti sulla incorporante in forza del subentro** connaturato alla stessa operazione di fusione.

Perciò, la procedura di **liquidazione Iva di gruppo potrà essere proseguita** con Alfa facente funzioni di controllante già dall'anno x+1, e **non sarà necessario istituire una contabilità Iva separata** (come era stato invece richiesto nella [risoluzione ministeriale 363998/1986](#)) in quanto **l'efficacia della fusione** è qui prevista dal **1° gennaio dell'anno x+1**, con la conseguenza che non serve affatto separare per l'incorporante Alfa le risultanze delle proprie liquidazioni Iva dell'anno x (cosa che sarebbe stata richiesta ove, invece, la fusione avesse avuto effetto **in corso d'anno**).

Un'ultima chiosa riguarda poi la **destinazione dell'eccedenza a credito Iva** dell'anno x emergente in capo a Beta proprio in quanto ex controllante ed ora incorporata.

L'Amministrazione conferma che **non si pongono problemi all'ingresso di questo credito Iva in compensazione con i debiti risultanti dalle liquidazioni Iva di Gruppo** dell'anno x+1.

Diversamente, laddove Alfa avesse generato nell'anno x, quando non era in Iva di gruppo, **un'eccedenza a credito di Iva**, quest'ultima **non potrebbe trovare ingresso nelle liquidazioni Iva di gruppo dell'anno x+1** ma dovrebbe essere **richiesta a rimborso**, se ne sussistano i presupposti di legge, oppure utilizzata in compensazione con altri tributi e contributi, ma comunque al di fuori delle liquidazioni **Iva del gruppo dell'anno x+1**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)